

**LEGGE 31 gennaio 1996, n. 48.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1995

SCALFARO

DINI. *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI. *Ministro degli affari esteri*

Visto il Guardasigilli Dini

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL  
10 LUGLIO 1974

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 luglio 1974 in materia di sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I  
Disposizioni Generali

Articolo 1

1) La parte finale dell'articolo 1, lettera *b*), dopo le parole "e precisamente", viene modificata come segue:

"per quanto riguarda l'Italia:

- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- il Ministero della Sanità;

per quanto riguarda San Marino:

- il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale"

2) L'articolo 1, lettera *h*), viene modificato come segue: "Il termine "lavoratori" designa le persone assoggettate alle legislazioni specificate nell'articolo 2".

Articolo 2

1) Il paragrafo 1 dell'articolo 2, viene riformulato come segue:

"La presente convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

a) Assistenza sanitaria ivi comprese le relative prestazioni economiche".

La lettera "f" del Art. 2 par. 1 è soppressa.

2) Il paragrafo 3 dell'articolo 2 viene modificato come segue:

"La presente convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori indipendenti, che sono elencate nell'allegato A della Convenzione".

Articolo 3

L'articolo 3, paragrafo 1), viene modificato come segue:

"1) La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 2 di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti".

Il paragrafo 3 dell'art. 3 viene integrato come segue:

dopo le parole: La presente convenzione, aggiungere "salvo le disposizioni in materia di prestazioni in natura di carattere sanitario..."

Articolo 4

Il primo paragrafo dell'articolo 5 è completato come segue: "a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione del primo Stato".

#### Articolo 5

All'articolo 6 lettera *a*), il termine di "6 mesi" viene sostituito dal termine "36 mesi".

#### Articolo 6

L'articolo 11 viene così completato: "a condizione che non si sovrappongano".

#### Articolo 7

- 1) All'articolo 13 paragrafo 1) sostituire le parole "I lavoratori" con "Le persone".
- 2) Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo "3) con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorità competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera *b*), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse".
- 3) Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa paragrafo 4).